



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

composta dai magistrati

dott.	Guido Santoro	Presidente
dott.	Federico Bressan	Consigliere rel.
dott.	Francesco Petrucco Toffolo	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 1229/2024 R.G., di impugnazione di lodo per nullità ex art. 829 c.p.c., promossa con atto di citazione d'appello notificato il 15.7.2024, vertente

TRA

Parte_1, C.F. *C.F._1* rappresentato e difeso dall'avv. Simone Mari, elettivamente domiciliato presso il difensore, in Nettuno (RM), Via Michelangelo n. 9,

appellante

E

Controparte_1 C.F. *P.IVA_1*, con sede legale in Verona (VR), Viale delle Nazioni n. 10, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Colonna e Alberto Valerio, con domicilio eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori:

Email_1

Email_2

appellata

E

CP_1 C.F. *P.IVA_2*, con sede legale in Verona (VR), Via Riccardo Felici n. 11, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Colonna e Alberto Valerio, con domicilio eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata dei difensori:

Email_1

Email_2

terza intervenuta

avente ad oggetto: impugnazione per nullità del lodo arbitrale rituale del 22.12.2023, reso inter partes dal Collegio Arbitrale costituito dagli arbitri: avv. Maurizio Ascione Ciccarelli (Presidente), avv. Giampaolo Mignolli e dott.ssa CP_2 (arbitri), depositato in data 2.1.2024, notificato ai fini del decorso del termine per la proposizione dell'impugnazione in data 17.4.2024, con il quale gli arbitri, definitivamente pronunciando sulle domande della proponente Controparte_1 proposte con domanda di arbitrato depositata in data 10.2.2023 presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Verona, hanno condannato il convenuto Parte_1 a pagare all'attrice Controparte_1 a titolo di risarcimento del danno, la somma di euro 800.000, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali, alle spese di lite e alle spese dell'arbitrato; causa rimessa in decisione al Collegio all'udienza del 12.3.2026 in relazione alle seguenti conclusioni delle parti costituite:

➤ conclusioni di parte appellante [Parte_1]:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in fase rescindente: A) in via preliminare, sospendere la efficacia esecutiva del lodo impugnato per le ragioni esposte nel paragrafo III (pagina 49 e seguenti); B) dichiarare la nullità del lodo impugnato e per tutti i motivi indicati in narrativa e, per l'effetto, in fase rescissoria: - in via pregiudiziale di rito, dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. Parte_1 per i motivi dedotti in narrativa e per l'effetto, dichiarare inammissibile la domanda avversaria; - nella denegata ipotesi di rigetto delle eccezioni pregiudiziali di rito, in via principale, nel merito, rigettare la domanda formulata da Controparte_1 in persona de legale rappresentante pro tempore, in quanto infondata, in fatto e in diritto, per i motivi dedotti in narrativa; - in ogni caso, con condanna di controparte alla rifusione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio nonché di quelli della procedura arbitrale. Si rinnovano inoltre le istanze istruttorie formulate nell'atto introduttivo del presente giudizio nonché nel giudizio arbitrale e non ammesse e, segnatamente: - si chiede che venga disposto l'interrogatorio libero delle parti; si chiede l'ammissione della prova per testi indicando i seguenti soggetti da escutere sui capitoli di seguito articolati preceduti dalla locuzione "vero che" ed epurati da eventuali valutazioni: - Testimone_1 (ex Direttore Commerciale Controparte_1 [...] dal marzo 2021 ad aprile 2022) residente in Via Pietro Bottazzo, 4, 35035

Mestrino (Pd) A) Vero che, nel periodo della sua permanenza in società, dal marzo 2021 ad aprile 2022, la valutazione e la decisione di aderire al CP_3 al fine di ottenere una leva finanziaria finalizzata all'acquisizione di società operanti in settori complementari a quelli di CP_1 (antincendio, controllo accessi, automazione) è stato ratificato in diversi meeting del board con la partecipazione del Sig. Parte_2 [...] ; B) Vero che, nel periodo della sua permanenza in società Controparte_1 dal marzo 2021 ad aprile 2022, il progetto "The Risk Evolution" è stato illustrato dai soci e dagli amministratori di Controparte_1 alla Rete Vendita; - CP_4 (ex socio di Controparte_1 e successivamente Direttore Operativo della medesima compagine), residente in località Zovo, 26, 37013 Caprino Veronese (VR); C) Vero che, nel periodo di sua permanenza in Controparte_1, il Sig. CP_5 [...] ha fornito ai soci ed agli amministratori tra cui il sig. Parte_2 chiarimenti sulla l'architettura, le modalità ed i tempi delle operazioni con il Fondo The Wave; D) Vero che dopo aver aderito al progetto The Risk Evolution, lo stesso sig. Parte_2 [...] ha contattato ed incontrato aziende target da acquisire con la società [...] CP_1 con i finanziamenti del Fondo Wave; - Controparte_5 (fondatore del CP_3 e titolare della società di consulenza ADVBeca ltd), residente Via Vittorio Emanuele, 535, 95122 Catania; E) Vero che, a partire dal primo semestre 2021 e sino a quando ha venduto la sua partecipazione nella management company EC1 (ora Aequa Capital S.a.r.l.) al Sig. Parte_1, ha fornito ai soci ed agli amministratori, tra cui il sig. Parte_2 chiarimenti sulla l'architettura, le modalità ed i tempi delle operazioni di sviluppo che la società Controparte_1 intendeva realizzare con il supporto strategico e finanziario del CP_3 The Wave; F) vero che dopo aver aderito al progetto "The Risk Evolution" ha partecipato, insieme allo stesso sig. Parte_2, ad incontri con potenziali aziende target da acquisire con la società Controparte_1 con i finanziamenti del CP_3 CP_6 (consulente commerciale di Controparte_1 da settembre 2019 a settembre 2022), residente in P.zza Carlo Ederle, 2, 37023 Grezzana (VR); G) Vero che, nel periodo di sua permanenza in Controparte_1 dal settembre 2019 al settembre 2022 i soci ed amministratori Parte_2 e Parte_1 hanno tenuto riunioni aventi ad oggetto il progetto The Risk Evolution, sul ruolo del Fondo The Wave nel contesto dello stesso progetto";

➤ conclusioni di parte appellata [Controparte_1 :
 "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia così disporre: 1. Rigettare l'impugnazione in accoglimento dei dedotti motivi in fatto e in diritto; 2. condannare il sig. [...] Parte_1 al pagamento delle spese del presente giudizio di appello e dei compensi

professionali, da quantificarsi in applicazione del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, in euro 26.155,00, oltre rimborso forfettario, Cassa Avvocati e Iva, come da nota spese allegata, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”;

➤ conclusioni della terza intervenuta [CP_1] :

“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di Venezia così disporre: 1. rigettare l’impugnazione in accoglimento dei dedotti motivi in fatto e in diritto; 2. condannare il sig. [...] Parte_1

, al pagamento delle spese del presente giudizio di appello e dei compensi professionali, da quantificarsi in applicazione del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, oltre rimborso forfettario, Cassa Avvocati e Iva, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.

I

Fatti di causa e svolgimento del processo.

1. Con domanda di arbitrato prot. n. 10526, depositata in data 10.2.2023 presso la Camera Arbitrale di Verona, la società Controparte_1 EX] conveniva il sig. Parte_1 nella sua qualità di ex presidente del consiglio di amministrazione deducendo che questi aveva cagionato alla società un danno quantificabile in un importo non inferiore a 800.000,00 euro, avendo destinato, in qualità di gestore del “Fondo The Wave”, tutte le somme versate da A.EX. nell’operazione speculativa (estranea all’oggetto sociale) conclusa esulando i poteri concessi dallo stesso Consiglio di Amministrazione, in parte nell’acquisto di partecipazioni della sua società A.F.H. (per l’importo di € 400.000,00) e il resto nell’acquisto di partecipazioni nella società Rentogheter S.r.l. e in altre società, svuotando le disponibilità del Fondo stesso e rendendole vincolate in altre società a lui riconducibili, rendendo in tal modo impossibile per A.EX. recuperare quanto indebitamente versato, anche oltre la durata di vita della stessa società, concludendo, quindi, nei seguenti termini: “1. accertare per i fatti esposti, in accoglimento delle ragioni di diritto illustrate, la grave responsabilità del sig. Parte_1, nella sua qualità di ex Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Controparte_1 e, per l’effetto, condannare lo stesso, al pagamento in funzione risarcitoria in favore della ricorrente della somma di euro 800.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì di debenza e sino a quello di effettivo soddisfo; 2. condannare sig. Parte_1, nella sua qualità di ex Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Controparte_1 al pagamento delle spese del presente giudizio arbitrate e dei compensi professionali, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.

2. Il convenuto *Parte_1* si costituiva nel giudizio arbitrale eccependo il difetto di legittimazione attiva della società proponente e il proprio difetto di legittimazione passiva; la falsità e strumentalità delle avverse deduzioni; la validità sotto il profilo gestionale delle scelte e delle condotte dallo stesso poste in essere, sia nella sua qualità di controllante e Presidente della controllante *ratione temporis*, Alliance Financial Holding S.r.l., sia nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di *Controparte_1* con conseguente non configurabilità di alcuna responsabilità per mala gestio in relazione alle medesime condotte, e, da ultimo, l'inesistenza e il difetto di prova di qualsiasi danno certo ed attuale.

3. Nel corso del giudizio veniva autorizzato lo scambio di memorie di precisazione e replica e all'esito del relativo esame il Collegio, con ordinanza del 20.7.2023, provvedeva sui mezzi istruttori richiesti e sul prosieguo della causa nei seguenti termini: *"Il Collegio arbitrale, lette le memorie ed acquisiti i documenti prodotti da ciascuna delle parti costituite ed a scioglimento della riserva assunta in esito alla seduta arbitrale del 5 maggio 2023, ritenuto che la vertenza abbia natura documentale e che, comunque, le capitolarioni di prova orale articolate dalla parte chiamata attengano a circostanze irrilevanti ai fini della decisione, ritenuto altresì irrilevante ai fini della decisione disporre l'interrogatorio del legale rappresentante pro tempore di Controparte_1 Sig. Controparte_7, in quanto di recente nomina e, quindi, non coinvolto nei fatti per cui è causa, non potendosi altrettanto ammettere la richiesta avanzata dalla difesa del Sig. Parte_1 finalizzata ad assumere l'interrogatorio (anche) della medesima parte chiamata per inidoneità di tale strumento processuale, tenuto conto che nessuna istanza istruttoria è stata formulata dalla parte istante Controparte_1 ritenuto che ogni altra eccezione processuale formulata in atti dalla difesa del Sig. Parte_1 possa essere decisa unitamente al merito, fissa la riunione arbitrale del 13 novembre 2023, ore 12.00 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della vertenza, assegnando alle parti termini sino al 13 ottobre 2023 per il deposito di memorie conclusionali e sino al 27 ottobre 2023 per eventuali memorie di replica"*.

4. Riservata al merito la decisione sull'istanza di revoca della predetta ordinanza istruttoria, il Collegio ha provveduto sulla domanda con il lodo qui impugnato per nullità, così statuendo: *"PQM Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, alla luce delle ragioni di cui alla motivazione ed accertato l'inadempimento contestato in capo al convenuto, per l'effetto: - condanna il Sig. Parte_1 al pagamento in favore di [...] CP_1 del complessivo di € 800.000,00 a titolo di risarcimento danni per le*

motivazioni sopra esposte, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, questi ultimi conteggiati dalla data di pubblicazione del presente lodo al saldo; - condanna il Sig. Parte_1 al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese di lite in complessivi euro 18.000,00, oltre rimborso forfetario delle spese 15%, c.p.a. e iva (se dovuta), con distrazione in favore dei procuratori avv. Emanuele Colonna e avv. Alberto Valerio che si sono dichiarati antistatari; - pone a totale carico del Sig. Parte_1 le spese di arbitrato, determinate definitivamente in complessivi euro 81.762,00 lordi, oltre le spese esenti correlate all'emissione e deposito del lodo che verranno quantificate dalla Segreteria della Camera arbitrale, condannando il convenuto. Rimborsare in favore di Controparte_1 quanto da quest'ultima anticipato per il funzionamento del procedimento arbitrale".

5. Il convenuto Parte_1 ha impugnato il lodo sulla base di due motivi, nello specifico attinenti ai seguenti due pretesi profili di nullità:

i) nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, n. 9, c.p.c., per violazione del principio del contraddittorio: in particolare, nel giudizio arbitrale sarebbe stato sostanzialmente menomato il diritto di difesa del chiamato, al quale sarebbe stata inibita ogni concreta possibilità di partecipazione diretta, ossia la possibilità di illustrare in prima persona agli arbitri il contenuto delle difese spiegate e dei documenti prodotti, e segnatamente il piano industriale in essere e la contrattualistica allo stesso afferente, caratterizzata da tecniche rilevanti;

ii) nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., per violazione degli artt. 1176, 1218, 2086, 2392, 2933, 2475, 2476, 2487, 2697 c.c.: in particolare, non sarebbe stato adeguatamente considerato che le scelte degli amministratori nel nostro ordinamento sono assistite dal principio della c.d. "business judgment rule", che deve intendersi come tendenziale insindacabilità delle scelte gestorie, salvo il caso della manifesta irrazionalità delle stesse, ipotesi ricorrente allorché l'amministratore non abbia usato le necessarie cautele ed assunto le informazioni rilevanti, non potendo, per l'effetto, essere ritenuto responsabile l'amministratore che si sia avvalso della collaborazione di figure professionali specializzate prima di adottare la scelta gestoria contestata, chiedendo, quindi, l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe.

6. L'appellata Controparte_1 si è costituita in causa eccependo prioritariamente l'inammissibilità dell'impugnazione siccome tardiva; quindi l'impossibilità in ogni caso di devolvere alla conoscenza della Corte nuovi fatti antecedenti al giudizio arbitrale e nuove prove; nel merito, l'inammissibilità e comunque l'infondatezza delle censure sollevate dall'appellante quali motivi di nullità

del lodo, donde comunque l'impossibilità di superare la fase rescindente e procedere in quella rescissoria, concludendo nei seguenti termini: *"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia così disporre 1. rigettare l'impugnazione in accoglimento dei dedotti motivi in fatto e in diritto; 2. condannare sig. [Parte_1], al pagamento delle spese del presente giudizio di appello e dei compensi professionali, come da nota spese allegata, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari"*.

7. Si è costituita volontariamente [CP_1] deducendo di aver acquistato a titolo particolare l'intero credito generato dal lodo rituale di riferimento, con gli interessi, rivalutazione, accessori e spese, dichiarando, quindi, di voler intervenire nel presente giudizio ex art. 105 c.p.c. in sostituzione della cedente [Controparte_1] [...] in tutti i rapporti in atti, facendo proprie tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese da questa formulate e chiedendone l'estromissione.

8. Respinta l'istanza cautelare di inibitoria dell'efficacia esecutiva del lodo; fissata per la data del 12.3.2026 l'udienza di rimessione della causa in decisione; precisate le conclusioni nei termini sopra trascritti e depositati gli scritti conclusivi, la causa è stata decisa nei termini di eseguito esposti.

II

Ragioni della decisione.

9. Per evidenti ragioni di priorità logico-giuridica va innanzitutto esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione del lodo per essere stata questa tardivamente proposta oltre il termine di novanta giorni dal perfezionamento della notifica del lodo effettuata alla parte personalmente.

9.1 Nello specifico, la difesa di [CP_8] sostiene (v. comparsa di risposta, pag. 38/39): i) che agli effetti della decorrenza del termine breve di cui all'art. 828, co. 1, c.p.c., sarebbe idonea la notificazione del lodo eseguita alla parte personalmente anche quando essa sia stata assistita nel giudizio arbitrale da un avvocato, avendo eletto o meno domicilio presso lo stesso, in considerazione del fatto che, in detto giudizio, il rapporto con il difensore si svolge sul piano puramente personale del mandato con rappresentanza, senza implicare costituzione in senso proprio, sicché resta inapplicabile la disciplina degli artt. 170 e 285 c.p.c. in tema di notificazione della sentenza al procuratore costituito (cfr. Cass, S.U., 5918/1983; Cass. 3075/2003; Cass. 13578/2002; Cass. 10699/2001; Cass. 698/1998; Cass., S.U., 2809/1987); ii) che la Suprema Corte sarebbe tornata a pronunciarsi sul tema statuendo il principio per cui ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione del lodo, la notificazione della decisione arbitrale, prevista dall'art.

828 c.p.c., può essere effettuata mediante consegna alla parte personalmente o, in alternativa, al difensore da quest'ultimo eventualmente nominato ex art. 816 bis, comma 1, ultima parte, c.p.c., senza che assuma rilievo l'elezione o meno di domicilio presso tale professionista (cfr. Cass. n. 33140/2022, conf. Cass. n. 32028/2019); iii) che l'impugnazione sarebbe quindi tardiva, in quanto il lodo venne sottoscritto dagli arbitri il 22.12.2023, comunicato il 5.1.2024, dichiarato esecutivo con decreto del Presidente del Tribunale di Verona del 7.2.2023, comunicato il 9.2.2023 nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione R.G.V.G. 438/2024, Reg. Lodi 1/2024, e quindi notificato, in uno con l'atto di precetto, dai procuratori della parte appellata in data 15.3.2024 presso la residenza del *Parte_1* (doc P del fasc. di p.a.). Essendosi perfezionata la notifica del lodo in data 28.3.2024 ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (e cioè decorsi dieci giorni dalla spedizione dell'avviso alla porta del destinatario della raccomandata informativa, come risulta dalla ricevuta postale di tracciamento della spedizione della raccomandata n. 668454869425), ne consegue che il termine breve per proporre l'impugnazione è spirato in data 26.6.2024, donde la tardività della notifica dell'atto di citazione d'appello siccome eseguita solo il 15.7.2024; iv) che la tardività dell'impugnazione risulterebbe ulteriormente dal rilievo che è stato lo stesso appellante, a pagina 49 del proprio atto di impugnazione, ad ammettere di aver ricevuto la notifica del lodo in data 3.4.2024 dalla società *CP_1* (cessionaria del credito), la quale, volendo procedere in executivis, aveva notificato l'atto di precetto e il lodo al *Parte_1* personalmente ai sensi dell'art. 139 e ss c.p.c., risultando il ritiro dalla relativa ricevuta postale (doc. R). Pertanto, essendo la cessionaria legittimata a notificare il lodo anche ai fini della decorrenza del termine breve, questo sarebbe comunque spirato in data 2.7.2024.

9.2 L'eccezione è infondata.

Le notifiche del lodo alle quali fa riferimento la difesa di *Controparte_1* (parte attrice nel procedimento di arbitrato e parte appellata nel presente giudizio di impugnazione di lodo) sono state effettuate a mezzo di ufficiale giudiziario su istanza dell'avvocato Emanuele Colonna, non già nella sua qualità di difensore nel giudizio arbitrale della proponente *Controparte_1* bensì, l'una in proprio, nella sua qualità di antistatario, e l'altra nella sua qualità di procuratore di *CP_1* cessionaria dei crediti riconosciuti dal lodo in favore di *Controparte_1* quanto a quest'ultima notifica, poi, il destinatario è stato individuato, non già in [...] *Parte_1* in proprio, ovvero quale ex presidente del c.d.a. di *Controparte_1* (e cioè nella qualità in cui era stato evocato nel giudizio arbitrale presupposto), ma

in *Parte_1* "in qualità di legale rappresentante della società *Controparte_9* e socio accomandatario della società *CP_10* .

Nessuna di tali notifiche è stata, quindi, eseguita su istanza del soggetto che era stato la controparte dell'attuale appellante nel giudizio arbitrale, e cioè *Controparte_1* [...] non quella effettuata su istanza dell'avvocato Colonna in proprio, in quanto il difensore dichiaratosi antistatario a cui favore è stato riconosciuto il rimborso diretto delle spese di lite dal giudice del primo grado non è parte del giudizio; non quella effettuata su istanza dello stesso avvocato Colonna quale procuratore di *CP_1* [...] in quanto neppure quest'ultima era stata parte del giudizio arbitrale, il che è d'altra parte ovvio avendo acquistato il credito rinveniente dal lodo solo con il contratto di cessione del 15.1.2024, in forza del quale si determinava a intervenire volontariamente nel presente giudizio di impugnazione con l'atto di intervento depositato in pct il 28.3.2025.

Ciò esclude, ai fini di cui si tratta, qualsiasi rilievo a dette notificazioni. Invero, in difetto, nella disciplina delle impugnazioni del lodo (artt. 827 e ss. c.p.c.), di una specifica disposizione derogativa dell'art. 285 c.p.c., deve ritenersi che solo chi è stato "parte" del giudizio conclusosi con il provvedimento impugnato possa provvedere alla notificazione di questo al fine della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione, per "parte" dovendo intendersi i soggetti del rapporto processuale e i loro difensori, che in virtù della procura alle liti hanno il potere di compiere, nell'interesse di tali soggetti, tutti gli atti del processo che a questi non siano espressamente riservati. Per contro, la notificazione del provvedimento decisorio ad iniziativa di chi non è parte, né procuratore della parte, deve considerarsi giuridicamente inesistente, sia per la non configurabilità nel vigente sistema del codice di rito di un'utile gestione processuale, che affiderebbe la disponibilità della lite a persona estranea ai contendenti, sia perché, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, non è configurabile un'equivalenza tra conoscenza occasionale della decisione da impugnare e conoscenza legale della stessa.

Escluso, per tale ragione, rilievo alle notifiche eseguite il 15.3.2024, l'unica notifica alla quale va fatto riferimento con riguardo per la decorrenza del termine breve di impugnazione è quindi quella effettuata in data 17.4.2024 a mezzo pec dall'avvocato Emanuele Colonna nella sua qualità di procuratore di *Controparte_1* notifica che, peraltro, è appena il caso di osservare, laddove si dovesse far decorrere il termine breve dal 28.3.2024 (data risultante dalla ricevuta postale di tracciamento) non avrebbe avuto ragion d'essere.

Per l'effetto, essendo stato l'atto di impugnazione notificato il 15.7.2024, il lodo deve ritenersi tempestivamente impugnato.

10. Esclusa l'intempestività dell'impugnazione, prima di procedere alla deliberazione dei proposti motivi di impugnazione del lodo il Collegio ritiene opportuno premettere l'individuazione di quale sia la disciplina applicabile alla fattispecie in ragione delle modifiche normative intervenute con l'art. 24 del D.Lgs. n. 40 del 2006, per effetto delle quali l'impugnazione del lodo per violazione delle regole relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge.

Ed invero, benché l'art. 27, comma 4, del citato decreto preveda che le nuove disposizioni relative alle impugnazioni del lodo si applichino ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato sia stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (2 marzo 2006), tuttavia l'interpretazione dell'art. 829, terzo comma, c.p.c. ha dato luogo a contrastanti soluzioni giurisprudenziali, tanto da rendere necessario l'intervento delle Sezioni Unite della S.C., che in parte qua si è pronunciata con la sentenza n. 9284 del 2016 (v. Ced Cassazione, Sez. Un., sentenza n. 9284 del 9.5.2016, Rv. 639686 - 01); con tale pronuncia la Corte, dopo aver affermato che a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo il 2 marzo 2006 si applica l'art. 829, comma 3, c.p.c., come modificato dall'art. 24 D.Lgs. n. 40 del 2006, con la previsione che "l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge", si è domandata quale sia la "legge" la cui espressa previsione può rendere ammissibile l'impugnazione del lodo arbitrale anche "per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia", individuando i tre requisiti che la connotano; deve trattarsi, in primo luogo, di una legge diversa dallo stesso art. 829 comma 3 c.p.c., che esclude l'impugnabilità del lodo arbitrale per violazione delle norme di diritto sostanziali ma ammette che a questa esclusione possano derogare altre norme di legge o la volontà delle parti; in secondo luogo, di una legge che disciplini la convenzione di arbitrato, perché è quella convenzione a definire, anche per volontà delle parti, i limiti di impugnabilità del lodo; infine, deve trattarsi della legge vigente nel momento in cui la convenzione di arbitrato viene stipulata, perché è solo la legge vigente in quel momento che può ascrivere al silenzio delle parti un significato normativamente predeterminato.

Tuttavia, con detta sentenza la S.C. ha preso in esame l'ipotesi in cui la convenzione era stata stipulata anteriormente all'entrata in vigore delle nuove norme, senza successive modifiche ad opera delle parti.

Nel caso in esame lo statuto di *Controparte_1* risulta invece aggiornato e definito in data 17.12.2019 con atto del notaio *Per_1* di Mentana (RM) (cfr. doc. 2 e 3 allegati alla domanda arbitrale), sicché alla fattispecie trova applicazione il nuovo testo dell'art. 829, comma 3, c.p.c., aspetto che peraltro, già stigmatizzato nell'ordinanza cautelare di rigetto dell'inibitoria, non è stato fatto oggetto di specifica contestazione da parte dell'appellante nelle note di trattazione scritta, sicché deve ritenersi fatto pacifico non contestato.

Ne consegue che il lodo arbitrale di cui si tratta, pronunciato su domanda depositata il 10.2.2023, nel vigore quindi della nuova disciplina, non è soggetto a impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, onde l'inammissibilità dell'impugnazione per tutti i profili che attengono, appunto, al merito quali emergono dal motivo sub II, lettere A) – D).

11. Venendo, quindi, ai motivi fondanti l'impugnazione, con il primo l'appellante lamenta la nullità del lodo ex art. 829 n. 9 c.p.c., per essere stato – in tesi – violato dagli arbitri il principio del contraddittorio. Nello specifico, la violazione sarebbe dipesa dalla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti nel giudizio arbitrale, segnatamente rappresentati dall'istanza di interrogatorio libero delle parti, dalla prova per testi dei signori *Tes_1* , *CP_4* , *CP_5* , *CP_6* e infine dall'istanza di ammissione di C.T.U., con conseguente inibizione al convenuto di *"ogni concreta possibilità di partecipazione diretta, ovvero la possibilità di illustrare agli arbitri il contenuto delle difese spiegate e dei documenti prodotti"*.

11.1 Il motivo presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e non può pertanto essere accolto.

11.2 Va al riguardo anzitutto precisato che nel procedimento arbitrale la mancata osservanza del principio del contraddittorio (sancito dall'articolo 816-bis, primo comma, c.p.c., e già in precedenza ricondotto all'articolo 816 c.p.c.) non è un vizio formale, ma di attività. Ne consegue, che ai fini della declaratoria di nullità del lodo per tale motivo è necessario accertare la concreta menomazione del diritto di difesa, tenendo conto della modalità del confronto tra le parti (avuto riguardo alle rispettive pretese) e delle possibilità, per le stesse, di esercitare su un piano di uguaglianza, nel rispetto della regola *"audiatur et altera pars"*, le facoltà processuali loro attribuite (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28660 del 27.12.2013, Rv. 629222 – 01; conforme Cass. n. 17099/2013, Rv. 627240 – 01).

Ebbene, l'appellante, nel denunciare: -) la mancata audizione di sé stesso (richiesta in ogni caso di per sé inammissibile, non essendo prevista come diritto processuale della parte da alcuna disposizione applicabile al caso in esame, e comunque non

trattandosi, a rigore, neppure di un mezzo di prova); -) la mancata ammissione della prova per testimoni; -) il rigetto della richiesta consulenza tecnica (peraltro formulata tardivamente nella sola comparsa conclusionale), non ha in alcun modo specificato, sotto il profilo del nesso causale, come l'ammissione e l'espletamento dei mezzi istruttori dallo stesso richiesti, ma non ammessi, avrebbe in concreto influito (ovviamente in termini per sé favorevoli) sulla decisione degli arbitri (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 18600/2020: *"In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa"*).

Il richiamo ai principi del contraddittorio, nei termini in cui è stato fatto, è comunque all'evidenza errato, rilevando – com'è noto – la sua violazione nei soli limiti in cui si verifichi un'effettiva lesione della possibilità per la parte pretesamente pregiudicata di dedurre e contraddire, in spregio al principio della parità delle armi, e sempre che l'inosservanza abbia causato un apprezzabile pregiudizio per l'istante (cfr. Cass. n. 18600/2020, Cass. n. 15612/2022), mentre non è invocabile per denunciare una ipoteticamente errata valutazione da parte del giudice del materiale probatorio, rientrando il giudizio sulla ammissibilità e sulla rilevanza della prova testimoniale concernente i fatti addotti a fondamento della pretesa, in relazione alle ragioni allegare, nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice del merito, così come vi rientra la decisione se disporre o meno una consulenza tecnica, ovvero richiamare a chiarimenti il c.t.u. (Cass. n. 13604/2024), o ancora disporre l'interrogatorio libero delle parti. Con l'ulteriore considerazione a tale riguardo – e come già anticipato – che in difetto di una specifica previsione in tal senso contenuta nella clausola compromissoria o nel compromesso, le parti non sono titolari del diritto di esporre di persona le proprie tesi, costituendo nel disegno sistematico del legislatore del 1940 l'interrogatorio libero, o informale, di cui all'art. 117 c.p.c., uno strumento discrezionalmente attivabile dal giudice, avente funzione di chiarificazione e di "ricerca ufficiale della verità", ma anche repressiva della mala fede processuale, prestandosi a fungere da strumento di prevenzione di possibili violazioni del dovere di lealtà e probità sancito dall'art. 88 c.p.c. (cfr. par. n. 29, comma 6, e 17, comma

7 della Relazione del Ministro *Persona_2* al Re sul c.p.c.), sia pure senza escluderne una (collaterale) funzione probatoria ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c.

La censurata decisione presa dagli arbitri in relazione ai mezzi di prova richiesti dalle parti è peraltro analitica, diffusamente esplicativa e affatto discriminatoria, e tanto è a dire con riguardo alla decisione assunta con l'ordinanza istruttoria del 20.7.2023 (così formulata: *"Il Collegio arbitrale, lette le memorie ed acquisiti i documenti prodotti da ciascuna delle parti costituite ed a scioglimento della riserva assunta in esito alla seduta arbitrale del 5 maggio 2023, ritenuto che la vertenza abbia natura documentale e che, comunque, le capitolarioni di prova orale articolate dalla parte chiamata attengano a circostanze irrilevanti ai fini della decisione, ritenuto altresì irrilevante ai fini della decisione disporre l'interrogatorio del legale rappresentante pro tempore di Controparte_1 Sig. Controparte_7, in quanto di recente nomina e, quindi, non coinvolto nei fatti per cui è causa, non potendosi altrettanto ammettere la richiesta avanzata dalla difesa del Sig. Parte_1 finalizzata ad assumere l'interrogatorio (anche) della medesima parte chiamata per inidoneità di tale strumento processuale, tenuto conto che nessuna istanza istruttoria è stata formulata dalla parte istante Controparte_1 ritenuto che ogni altra eccezione processuale formulata in atti dalla difesa del Sig. Parte_1 possa essere decisa unitamente al merito, fissa la riunione arbitrale del 13 novembre 2023, ore 12.00 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della vertenza, assegnando alle parti termini sino al 13 ottobre 2023 per il deposito di memorie conclusionali e sino al 27 ottobre 2023 per eventuali memorie di replica". Orbene, il collegio arbitrale nell'assumere le proprie determinazioni sui mezzi istruttori, valutato le richieste formulate dalle parti, riteneva che la controversia fosse decisa solo documentalmente e rigettava con articolata motivazione l'interrogatorio della parte e l'assunzione dei testi (doc I). Tuttavia, in data 30.08.2023 l'odierno appellante proponeva istanza di revoca dell'ordinanza arbitrale, reiterando la richiesta di ammissione delle prove orali e suggerendo al collegio arbitrale, solo in quella sede, la nomina di una eventuale CTU"), quanto con riguardo alla decisione presa in relazione alla richiesta di revoca di tale ordinanza contenuta nello stesso corpo motivo del lodo (v. pag. 10: "ii) Quanto alla istanza di revoca dell'ordinanza istruttoria datata 30.08.2023 il Collegio a ragioni di dedotta opportunità, motivo che già di per sé rende inammissibile la pretesa ed insuscettibile qualsiasi diversa valutazione rispetto alle statuizioni assunte con l'ordinanza del 20.07.2023. L'applicazione del potere di revoca delle ordinanze, lungi dal potersi fondare su elementi valutativi e/o arbitrari, presuppone che si siano verificati nuovi fatti e/o esigenze processuali alle quali sopperire, elementi di cui non*

si rinviene traccia nell'istanza del 30.08.2023. A tal proposito va osservato che in relazione alle richieste di interrogatorio libero delle parti e di ammissione della prova per testi le capitolarioni articolate, al di là della loro inammissibilità per irrilevanza, sono riferite ad elementi documentali, ovvero a circostanze ultronee che non farebbero altro che confermare e/o acclarare elementi già acquisiti al processo. Lo stesso convenuto dà atto che: - la circostanza su cui andrebbe sentito il teste Sig.

Testimone_1 "confermerebbe il *modus decidendi* ... "; -la circostanza su cui andrebbe sentito il teste Sig. CP_4 "acclarerebbe la genesi del progetto di investimento ... "; - la circostanza su cui andrebbe sentito il teste Sig. CP_5

[...] "confermerebbe la diretta partecipazione del Pt_2 ... ", al pari di quella riferita al teste Sig. CP_6. Altrettanto inammissibile la richiesta consulenza tecnica in quanto, così come formulata, appare finalizzata a sopperire a carenze istruttorie della medesima parte richiedente che mediante la richiesta CTU intenderebbe dimostrare il "funzionamento del Fondo", i "soggetti che vi possono operare", la "finalità agli obiettivi della società", elementi per cui era onerata di fornire prova positiva allo scopo di paralizzare la domanda risarcitoria promossa dalla società attrice avente natura contrattuale. Sul punto la giurisprudenza è concorde nel ritenere che "la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è, quindi, legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze osserva come le argomentazioni poste a: supporto della richiesta=siano per lo più correlate non provati" (Trib. Firenze, sent. 15.06.2022, n. 1824; ex multis, Corte d'Appello di Milano, sent. 09.12.2021, n. 1247, Cass. Civ., ord. 09.08.2021, n. 22498)").

E' appena il caso di aggiungere che si tratta di determinazioni coerenti con i condivisibili principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 c.p.c., il quale, tuttavia, come detto, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel

senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avversarie nel rispetto del dialettico svolgimento delle rispettive deduzioni e controdeduzioni, così da contribuire al convincimento del giudice, non solo nel momento iniziale del processo, ma anche nel corso del procedimento, con la precisazione, tuttavia, che la garanzia dell'effettiva attuazione del principio del contraddittorio non contempla la necessità dell'ammissione di una prova, in quanto il giudizio preventivo sull'ammissibilità e sulla rilevanza delle prove richieste deve essere ispirato ad esigenze di razionalità e di economia processuale rientranti nella valutazione discrezionale del giudice.

12. Con il secondo motivo l'appellante contesta la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., in relazione alla violazione degli artt. 1176, 1218, 2086, 2392, 2933, 2475, 2476, 2487, 2694 c.c., sub specie di errata valutazione dei contestati profili di: A) presunta "mala gestio" con riferimento all'oggetto sociale: il lodo avrebbe considerato dannosi "in re ipsa", e compiuti in conflitto di interessi, gli atti posti in essere dall'amministratore *Parte_1* senza tenere in alcuna considerazione il fatto che la società, sottoposta alla direzione e coordinamento della relativa holding al tempo del compimento degli atti di cui si tratta, in occasione di precedenti assemblee avesse già deliberato e ratificato mutamenti nella struttura sociale e un piano finanziario di acquisizioni societarie. Era documentale, poi, che il mutuo contratto con Banca Progetto avesse la finalità di consentire alla società di procedere all'acquisizione di società concorrenti, e/o complementari, e/o strumentali, ovvero di effettuare operazioni di carattere finanziario. Risultava altresì dal complesso dei documenti depositati in atti, e in particolare dalla lettura combinata dell'accordo di investimento e patto parasociale del 21.6.2021 (AFH-ADVBECA), atto del socio astrattamente idoneo a modificare sostanzialmente l'oggetto sociale della società, e del coevo Subscription agreement del 21.6.2021 (AEX-ADVBECA) e del progetto ATI (Alliance Technologies Industries), che il Fondo "The Wave" fosse stato costituito come specifico strumento a servizio di AEX e del Gruppo Alliance, nonché che AEX si era impegnata ad acquisirne la quasi totalità delle partecipazioni nel medesimo momento in cui AFH garantiva la possibilità di partecipare alla relativa amministrazione a precipua tutela dell'investimento strutturale effettuato. Non è condivisibile neanche la conclusione che si trattasse di un'operazione finanziaria estranea all'oggetto sociale: la sottoscrizione delle quote del *CP_3* avuto riguardo

alla complessità dell'operazione, non poteva infatti stigmatizzarsi neppure quale operazione "speculativa", ma doveva essere correttamente qualificata come operazione di gruppo strumentale all'esercizio dell'attività deliberata dalla società capogruppo e ratificata all'unanimità dai soci della controllata del tempo, con le modalità illustrate nel progetto più volte evocato e pure dagli stessi soci illustrate in più contesti; B) presunta mala gestio con riferimento al gruppo societario, ai vantaggi compensativi e alla "business judgment rule": per valutare se il presidente *Parte_1* avesse posto in essere atti di mala gestio bisognava porsi al momento del compimento degli atti censurati in un'ottica di Corporate Social Responsibility. In tema di gruppi societari la strumentalità dell'operazione rispetto all'oggetto sociale della società deve infatti interpretarsi estensivamente in considerazione della cd. teoria dei vantaggi compensativi di cui all'art. 2497 c.c., che legittima il danno sofferto dalla società soggetta a direzione o coordinamento prescindendo dalla singola operazione e valutando la complessiva situazione economica del gruppo e i vantaggi di medio e lungo periodo che possono conseguire alla singola società apparentemente danneggiata. Risulta omessa la considerazione che per valutarsi la responsabilità degli amministratori deve applicarsi il principio della "business judgment rule", con la conseguenza che non dovrebbero sindacarsi nel merito le operazioni compiute, bensì il meccanismo che ha condotto alla loro deliberazione, sanzionando quelle decisioni palesemente irragionevoli, dannose o non opportunamente valutate. Nel caso di specie tale regola andava applicata all'amministrazione tenendo conto che si trattava di un gruppo che da vent'anni opera sul mercato italiano ed estero e che, partito dalla nicchia del brokeraggio assicurativo, si era strutturato fino a poter gestire ogni tipo di rischio su verticali che consentono di centrare la specificità di ciascuno di essi: *Controparte_1* era la società destinata a realizzare la lavorazione dei rischi sul piano tecnologico, tanto sulle verticali del gruppo quanto sulla clientela prodotta dalle stesse, oltre che presso le società all'interno delle quali il fondo avrebbe iniettato liquidità, ovvero delle quali avrebbe acquisito partecipazioni (delle quali *Controparte_1* diveniva titolare in via mediata al 99,9%). La liquidità, pertanto, era destinata a tornare in *CP_1* [...] sotto forma di congrui profitti oltre che alla cessazione della partecipazione nel fondo o all'eventuale alienazione delle relative quote. Il "vantaggio" per la società controllata doveva essere valutato secondo un giudizio prognostico. Nel caso di specie, quindi, *Controparte_1* cessato il controllo di *CP_1* Financial Holding S.r.l., e con esso ogni potere di direzione, non aveva inteso dare seguito ai progetti predisposti per la stessa, e, ciò nonostante, non aveva patito alcun danno, se non in

termini di mancato profitto e per fatto dei nuovi amministratori. Anche laddove un danno si fosse effettivamente prodotto, per applicazione estensiva dell'art. 2497 c.c., e con riferimento all'effettivo risultato finale dell'operazione, doveva considerarsi che "non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette"; C) presunta mala gestio con riguardo all'amministratore plurisocietario nel contesto di gruppo: la nomina del sig. **Parte_1** nei vari consigli quale amministratore plurisocietario era giustificata dalla concomitante riferibilità al medesimo soggetto della holding "Alliance Financial Holding S.r.l.". L'amministrazione diretta del sig. **Parte_1** garantiva la necessaria rapidità nell'esecuzione delle azioni strategiche del Gruppo e un flusso costante di informazioni tra la società controllante e le varie società controllate. Gli Arbitri hanno dunque confuso la situazione di conflitto di interessi potenziale in cui si trova per definizione l'amministratore plurisocietario di diverse società appartenenti a un Gruppo, con un conflitto di interessi rilevante a fini di responsabilità. Tale conflitto, tuttavia, avuto riguardo agli assetti societari già richiamati al tempo delle operazioni, non poteva in alcun modo porsi come reale ed effettivo, dal momento che gli interessi in conflitto, tanto in termini soggettivi, quanto nell'ottica di tutela dei finanziatori, erano tutti riconducibili al sig. **Parte_1**, che assumeva su di sé tutto il rischio di impresa del Gruppo (quale titolare delle quote di AFH), e quasi tutto il rischio di impresa delle singole società amministrate (tra le quali AEX della quale AFH era titolare dell'80% delle quote). Avuto riguardo alla natura sostanziale dei rapporti sociali evocati, i confini determinati dall'oggetto sociale costituivano un limite meramente formale e dovevano pertanto ritenersi sussistenti i presupposti per un ampliamento operativo della "business judgment rule", che precludeva al giudice la valutazione delle scelte compiute dall'amministratore **Parte_1** in quanto sempre precedute dal contegno di un socio di larga maggioranza; D) inesistenza, incertezza, illiquidità e inattualità del danno postulato da **Controparte_1** la giurisprudenza, in casi analoghi, è unanime nel ritenere che la mera indisponibilità delle somme impiegate in ragione dell'atto compiuto dall'amministratore non costituisca di per sé un danno per la società amministrata, occorrendo valutare gli esiti del relativo impiego, il che, nel caso in esame, sulla base di principi consolidati e salve le utilità nelle more eventualmente prodottesi, sarebbe dovuto avvenire al momento della cessazione del Fondo, ovvero in occasione di eventuali cessioni della partecipazione allo stesso. Il danno lamentato dalla proponente pertanto era un danno solo potenziale, incerto, illiquido e inattuale, e come tale non idoneo a

giustificare la condanna richiesta dalla stessa proponente. Gli arbitri avrebbero poi trascurato che il danno astrattamente risarcibile dall'amministratore ritenuto "reo" di "mala gestio" deve necessariamente tradursi in un nocumento allo stato patrimoniale e al conto economico della società, che però non sussisteva e comunque non risulta in ogni caso provato nel caso di specie. La decisione arbitrale porta alla conseguenza "aberrante" di ammettere che la società possa trarre profitto e arricchirsi in conseguenza del compimento di un atto per il quale ha già ottenuto dall'amministratore che l'ha compiuto un preventivo risarcimento. La condanna del sig. **Parte_1** al risarcimento del danno ritenuto cagionato alla proponente costituirebbe quindi per la stessa un ingiustificato arricchimento nei limiti del valore delle quote del fondo già sottoscritte, detenute e iscritte a bilancio. Ugualmente inadeguatamente considerato è poi il dato che le somme domandate a titolo di risarcimento non sono mai fuoriuscite dall'attivo della società e seppur divenute indisponibili hanno avuto come contropartita la titolarità uno strumento finanziario assolutamente liquido e produttivo, il che costituisce una giustificazione sufficiente per escludere la sussistenza di un danno.

12.1 Il motivo in esame, come il precedente, presenta concorrenti profili di inammissibilità e di infondatezza e va per l'effetto respinto.

12.2 I pretesi vizi di nullità del lodo qui contestati, seppur dedotti sub specie di "errori di diritto", attengono, invero, a una pretesa errata ricostruzione del fatto, e segnatamente alla contestazione degli accertati fatti di "mala gestio", ricostruzione che non è però riesaminabile (e rinnovabile) dalla Corte d'Appello in sede di impugnazione del lodo, risolvendosi sostanzialmente ciò nella richiesta di riconsiderare l'intera vicenda, e quindi di operare un nuovo, e come tale inammissibile, accertamento del fatto oggetto dell'indagine e della valutazione degli arbitri.

Peraltro, anche laddove li si consideri sub specie di errori di diritto, la conclusione in punto di inammissibilità non muterebbe per le ragioni esposte al superiore § 10.

Come già detto, l'art. 829, co. 3, c.p.c., stabilisce i c.d. "errores in iudicando" (e cioè le ipotesi di violazione delle norme di diritto relative al merito della controversia), che possono rilevare come motivo di nullità solo se ciò sia espressamente previsto dalle parti e dalla legge.

La riforma del 2006 nega la possibilità di far valere, oltre agli errori di fatto, come già in precedenza, gli errori di diritto, salva la diversa volontà delle parti o della legge.

L'originario testo dell'art. 829, comma 2, c.p.c. prevedeva che, salvo deroghe convenzionali, i lodi arbitrali fossero sempre impugnabili per violazione di norme di

diritto sostanziali, mentre nel suo nuovo testo, introdotto dal D.L.gs. n. 40 del 2006, art. 24, l'art. 829, comma 3, c.p.c. prevede, all'opposto, che l'impugnazione dei lodi arbitrali per violazione di norme di diritto sostanziali è ammessa solo "se espressamente disposta dalle parti o dalla legge", sicché il silenzio delle parti stipulanti, che in origine rendeva impugnabile il lodo arbitrale anche per violazione delle norme di diritto sostanziali, con la sopravvenuta nuova formulazione esclude invece l'impugnabilità del lodo per tali motivi.

Il D.L.gs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 4, è dunque chiaro laddove stabilisce che l'art. 829 c.p.c., nel suo nuovo testo, si applica ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, pur se riferita a clausola compromissoria stipulata in epoca anteriore.

Tali conclusioni sono state ritenute conformi dalla Corte costituzionale, la quale, con sentenza n. 13 del 30.1.2018, ha affermato che il riferimento al momento della stipulazione della clausola compromissoria, ai fini di valutare l'applicabilità della nuova disciplina sui limiti all'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto, e non solo al momento di attivazione del procedimento arbitrale, non determina una disparità di trattamento ingiustificata, attesa la natura sostanziale della regola posta dal novellato art. 829, terzo comma, c.p.c., che attribuisce un rilievo decisivo alla formazione della volontà delle parti, a garanzia in ogni caso della loro autonomia negoziale.

Ebbene, come sopra anticipato, dalla documentazione in atti emerge che la convenzione di arbitrato contenuta nell'atto costitutivo della società appellata è stata modificata in data 17.12.2019 senza tuttavia prevedere la possibilità di impugnare il lodo per violazioni di diritto sostanziale.

Dunque, nel caso in esame l'impugnazione ex art. 829, comma 3, c.p.c. si rivela inammissibile "ex lege et ex contractu", né è possibile superare detta preclusione ritenendo che le censure formulate dall'appellante, pur richiamando articoli del codice civile asseritamente violati, attengano *"in sostanza a principi di ordine pubblico e norme imperative in materia societaria e contrattuale"* *"comunque rilevabili ex art. 829, I comma, c.p.c., in quanto riconducibili a violazione dell'ordine pubblico interno"* (come ha sostenuto da ultimo l'appellante: v. la relativa comparsa conclusionale, a pag. 12), non rientrando, all'evidenza, nessuna delle sopra riportate censure pretesamente violate (inerenti alla necessità dell'esistenza di un danno risarcibile, al rispetto dell'oggetto sociale, ai doveri degli amministratori e all'onere della prova) nell'ambito della violazione dell'ordine pubblico previsto dal predetto comma 3

dell'art. 829 c.p.c., coincidente con l'ordine pubblico internazionale, esulando dalla stessa l'ordine pubblico interno e le norme imperative ad esso connesse (cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 8718 del 3.4.2024, Rv. 670655 – 01: in massima: *"In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, comma 3, c.p.c. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione "attenuata" di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative. (Nella specie, la S.C., ha affermato che non integrava una violazione dell'ordine pubblico quella pronuncia arbitrale che, con riferimento ad un contratto di appalto del servizio pubblico di manutenzione e gestione dell'impianto di illuminazione comunale, aveva dichiarato la nullità della clausola di adeguamento del canone per violazione degli artt. 7 e 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, trattandosi semplicemente di norme imperative, rigettando tuttavia il ricorso, in quanto sulla questione dell'impugnabilità del lodo si era formato il giudicato interno)"* e in motivazione: *"(omissis) Si deve, invero, distinguere tra ordine pubblico internazionale (o «in senso stretto») ed ordine pubblico interno. Si definisce come ordine pubblico internazionale quello formato dall'insieme di principi, desumibili dalla Carta costituzionale o, comunque, pur non trovando in essa collocazione, fondanti l'intero assetto ordinamentale siccome immanenti e più importanti istituti giuridici quali risultano dal complesso delle norme inderogabili provviste del carattere di fundamentalità, che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative, tali da caratterizzare l'atteggiamento dell'ordinamento stesso in un determinato momento storico e a formare il cardine della struttura etica, sociale ed economica della comunità nazionale, conferendole una ben individuata ed inconfondibile fisionomia (Cass., 26 novembre 2004, n. 22332; Cass., 7 dicembre 2005, n. 26976; Cass., sez. 1, 28 dicembre 2006, n. 27592; Cass., 23 febbraio 2006, n. 4040; Cass., sez. 1, 20 gennaio 2006, n. 1183; Cass., sez. 1, 4 luglio 2013, n. 16755). In tal senso si è espressa anche la Corte costituzionale rimarcando come l'ordine pubblico sia costituito dalle «regole fondamentali poste dalla costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici nei quali si articola l'ordinamento positivo nel suo adeguarsi all'evoluzione della società» (Corte cost. n. 18 del 1982). E la nozione di ordine pubblico internazionale è sempre più compenetrata delle radici unionali, come nel caso di violazione delle norme poste a tutela del consumatore (Cass., sez. 2, 6 maggio 2022, n. 14405), nella peculiare prospettiva per cui l'ordine pubblico da strumento di tutela dei valori nazionali, da opporre alla circolazione della giurisprudenza, diviene progressivamente «veicolo di promozione» della ricerca di*

principi comuni agli Stati membri, in relazione diritti fondamentali (Cass., Sez. Un., 5 luglio Numero di raccolta generale 27335/2025 2017, n. 16601). Data pubblicazione 13/10/2025 L'ordine pubblico interno, invece, si rinviene nelle fattispecie in cui il rapporto è soggetto alla legge italiana e costituisce un limite all'autonomia negoziale dei privati - artt. 1343 e 1418 c.c. - (Cass., 28 dicembre 2006, n. 27592). L'ordine pubblico interno, si identifica con qualsiasi norma imperativa, come, in tesi, l'articolo 1283 c.c., in tema di interessi usurari (Cass., sez. 1, 6 dicembre 2002, n. 17349). Orbene, la nozione di ordine pubblico indicata nell'articolo 829, 3° comma, c.p.c., è limitata all'ordine pubblico internazionale, esulando dalla stessa l'ordine pubblico interno e le norme imperative ad esso connesse. Il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'articolo 829 c.p.c. è stato interpretato come rinvio alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi in radice una nozione «attenuata» di ordine pubblico (Cass., n. 21850 del 2020, con la quale si è escluso che costituisca causa di nullità del lodo per contrasto con l'ordine pubblico la circostanza che l'arbitro abbia statuito circa il risarcimento del danno derivante da un contratto di mediazione, concluso con un soggetto non iscritto a ruolo dei mediatori, in quanto non rientra tra le norme fondamentali dell'ordinamento la regola organizzativa posta dall'articolo 6 della legge n. 39 del 1989; in tal senso anche Cass., sez. 1, 16 maggio 2022, n. 15619; Cass. 21 settembre 2022 n. 27615, secondo cui, in tema di impugnazione del lodo per contrarietà all'ordine pubblico, deve escludersi che la decisione arbitrale possa essere impugnata per violazione del divieto del patto commissorio, poiché il disposto dell'art. 2744 c.c., pur trattandosi di una norma imperativa, non esprime in sé un valore insopprimibile dell'ordinamento, ma è posto a tutela del patrimonio del contraente, tant'è che lo stesso legislatore ha previsto casi in cui tale divieto non si applica ex art. 6 del d.lgs. n. 170 del 2004), che Numero di raccolta generale 27335/2025 coincide, invece, con l'insieme delle norme imperative Data pubblicazione 13/10/2025 dell'ordinamento (il c.d. ordine pubblico interno). Si è anche osservato che il legislatore del 2006, nell'invertire il rapporto tra regola ed eccezione per l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, ha voluto rafforzare la stabilità del lodo, estendendo all'arbitrato interno una regola prevista in campo transnazionale, ove l'ordine pubblico è da sempre identificato con le norme e i principi fondamentali dell'ordinamento (Cass. n. 8718/2024)". Altresì, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 27335 del 13.10.2025, Rv. 676369 - 01: "In tema d'impugnazione di lodo arbitrale, l'art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008, conv., con modif., nella l. n. 133 del 2008, ha natura di norma imperativa secondo il

diritto interno, con la conseguenza che la sua violazione non rientra nella operatività della clausola di ordine pubblico, cui rimanda l'art. 829, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dal d.lgs. n. 40 del 2006), dovendo quest'ultimo interpretarsi in senso restrittivo, come rinvio limitato alle sole norme fondamentali dell'ordinamento e non all'insieme delle norme imperative").

III

Le spese di lite.

Le spese di lite del presente giudizio di impugnazione seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a carico dell'appellante **Parte_1** e a favore di **Controparte_1** ed **CP_1** (intese come un'unica parte processuale, trattandosi delle società rispettivamente cedente e cessionaria del credito risarcitorio di cui si tratta, rappresentate e difese dagli stessi difensori e che hanno sviluppato difese del tutto analoghe), con riferimento al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. e int. [parametro normativo di riferimento da utilizzare per tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, così come previsto dall'art. 28], tenendo a mente il valore medio per le prime due fasi e quello minimo per le seconde due (nelle quali sono state nella sostanza riprodotte le medesime considerazioni sviluppate negli atti introduttivi) nell'ambito dello scaglione dichiarato: da € 520.001 a € 1.000.000.

Deve darsi infine atto, in assenza di ogni discrezionalità al riguardo, che stante il tenore della pronuncia adottata (rigetto integrale), sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte, definitivamente pronunciando sulla causa di impugnazione di lodo per nullità n. 1229/2024 R.G., disattesa e/o comunque assorbita ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

- a) rigetta l'impugnazione di lodo proposta da **Parte_1** per le ragioni di cui in motivazione;
- b) condanna l'appellante, sig. **Parte_1**, a rimborsare all'appellata **Controparte_1** e all'intervenuta **CP_1** le spese di lite del presente giudizio di impugnazione, che liquida, per compensi, in complessivi € 17.590,00, oltre al rimborso forfetario spese generali al 15%, iva, se dovuta e c.p.a. come per legge;
- c) dà atto della sussistenza a carico dell'appellante **Parte_1** dei

presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30.5.2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 16 marzo 2026

Il Consigliere estensore

dott. Federico Bressan

Il Presidente

dott. Guido Santoro